

Circolare n. 25
24/07/2017 SC-fa

Ambiente.

Tassa rifiuti.

Giurisprudenza recente:

1) sulla tassa rifiuti
l'iva non e' dovuta;
2) la piena prova
dell'autosmaltimento
esonera dalla tassa ri-
fiuti.

Corte di Cassazione, Ordinanza 7 marzo 2017, n. 5627

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione decide su una controversia avente ad oggetto il pagamento dell'IVA sulla tassa rifiuti urbani, rigettando il ricorso proposto dalla Società di riscossione tributi.

Nella fattispecie, il versamento dell'IVA è riferito agli anni 2006-2009, quando erano in vigore la **Tarsu** (tassa sui rifiuti solidi urbani) e la **TIA** (tariffa d'igiene ambientale), in seguito sostituite, dal 1° gennaio 2014, dalla Tari (tassa rifiuti); il ricorso è stato promosso dalla Società di riscossione tributi del Comune di Genova, appellando la sentenza con cui il Giudice di pace l'aveva condannata a restituire ad un certo numero di contribuenti (tutti rappresentati e difesi dal medesimo legale) le **somme indebitamente percepite a titolo di IVA**.

La Corte di Cassazione, confermando le sentenze dei giudici di merito, favorevoli al gruppo di contribuenti che aveva fatto causa alla Società per la restituzione dell'IVA versata sulla tassa rifiuti, ribadisce due punti fermi:

- a) la tassa rifiuti (Tarsu, TIA) è **un tributo, non un corrispettivo versato dietro erogazione di un servizio**; pertanto, l'IVA non è dovuta;
- b) essendo la pretesa dei contribuenti basata sulla "restituzione della quota parte del versato a titolo di IVA", non si tratta, nel caso di specie, di un rimborso d'imposta (per il quale è competente il Giudice tributario), bensì dell'**azione di ripetizione dell'indebitato** disciplinata all'art. 2033 c.c. (azione che, prescrivendosi nel termine ordinario di dieci anni, consente al gruppo dei contribuenti di vantare pienamente il diritto di credito al momento della sua proposizione).

Questa impostazione data dalla Corte di Cassazione può analogamente applicarsi alla Tari (in vigore dal 2014), essendo anch'essa un tributo; con riserva, tuttavia, di riesaminare la questione nel momento in cui la Tari sia dai Comuni fatta valere come "tariffa puntuale", non più come tributo (vedi, in proposito, la circolare del Servizio, n. 26 del 25/07/2017).

Corte di Cassazione, 28 aprile 2017, n. 10548

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione civile si esprime in linea con la sentenza di merito con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato l'annullamento, del giudice di primo grado, dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2001 nei confronti di un'impresa toscana ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. La Commissione tributaria aveva cioè riconosciuto in favore dell'impresa il completo esonero dal pagamento della tassa rifiuti, in relazione alle superfici di esercizio dell'attività (cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni) dove si formavano rifiuti, nonostante il regolamento comunale prevedesse per quella categoria di attività la riduzione forfetaria del 30%.

Nel confermare, dunque, la pronuncia di merito, la Suprema Corte chiarisce che la detassazione forfetaria è prevista dal regolamento comunale solo

qualora “risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali”; ma se il contribuente riesce a dare piena dimostrazione, come ha fatto nel caso di specie, delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, e delle modalità con cui provvede direttamente allo smaltimento, egli ha diritto all’esonero totale dal pagamento della tassa rifiuti.